

Lo ha specificato la Commissione tributaria regionale di Palermo in merito ai rimborsi

Istanza tardiva, parla il giudice

Il rispetto termini (unica eccezione) è rilevabile d'ufficio

Pagina a cura
di **SERGIO TROVATO**

Nel processo tributario, il giudice non ha il potere di sollevare questioni d'ufficio che non attengano alla regolarità del processo, a eccezione della tardività dell'istanza di rimborso perché riguarda diritti non disponibili. Quindi, può rilevare la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per presentare l'istanza di rimborso del tributo indebitamente versato. La tardività dell'istanza può essere accertata d'ufficio, anche in appello. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Palermo, sezione VI, con la sentenza 3234 del 26 luglio 2018.

Per i giudici d'appello, la decadenza del contribuente per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, in presenza di un'istanza tardiva, può essere dichiarata dal giudice tributario d'ufficio, anche nel giudizio di secondo grado. Com'è noto, è fondamentale il rispetto del termine di decadenza per la presentazione dell'istanza, previsto dalle singole leggi d'imposta, per richiedere la tutela giudiziale del diritto al rimborso. Mentre per i tributi erariali il termine ordinario entro il quale deve essere presentata l'istanza è 48 mesi, per l'Imu e gli altri tributi comunali il termine di decadenza è 5 anni, decorrenti dall'eseguito versamento. In caso contrario, non si forma il silenzio-rifuto e si determina l'inammissibilità del ricorso al giudice tributario, per difetto del provvedimento impugnabile. Se l'istanza invece è prodotta nei termini, la tutela del diritto al rimborso può essere chiesta entro il termine di prescrizione decennale.

Va ricordato che l'articolo 21 del decreto legislativo 546/1992, che vale per tutti i tributi per i quali la legge non fissa un apposito termine (ad esempio per

Il principio

«La decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista in favore dell'amministrazione finanziaria e attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio anche in secondo grado, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio; sicché essa è sottratta al regime delle eccezioni nuove, a maggior ragione con riguardo ai tributi armonizzati per i quali il profilo di indisponibilità è maggiormente accentuato, costituendo risorse proprie dell'Unione europea»

Tributi locali, le tutele dei contribuenti

Nel caso in cui l'ente impositore emani un provvedimento di diniego del rimborso, lo stesso è impugnabile con ricorso al giudice tributario. Se il diniego è espresso e contestato entro 60 giorni dalla sua notificazione. Qualora, invece, l'amministrazione non si pronuncia sull'istanza proposta dall'interessato, anche il silenzio può essere impugnato davanti al giudice, ma solo dopo che sia decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di restituzione. In quest'ultima ipotesi, il diritto di credito può essere fatto valere fino a che non si sia prescritto. Il termine di 90 giorni è fissato dall'articolo 21 del decreto legislativo 546/1992 e vale per tutti i tributi. Tuttavia, questa norma è mal coordinata con quanto disposto dall'articolo 1, comma 164, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che concede agli enti locali un spazio temporale più ampio (180 giorni) per decidere se

restituire o meno le somme richieste. Per i tributi locali, dunque, sarebbe opportuno attendere il decorso di quest'ultimo termine prima di esperire l'azione giudiziale. Sono tutelati anche i contribuenti che presentano l'istanza di rimborso delle imposte a un ufficio incompetente. In questi casi l'ufficio finanziario al quale, per errore, sia presentata una domanda di rimborso è tenuto a trasmetterla a quello competente. Secondo la Cassazione (sentenza 4773/2009), va adottato questo comportamento alla luce dei principi di cooperazione, collaborazione e buona fede che, in base all'articolo 10 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), devono improntare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente. La domanda rivolta al fisco, anche se a un ufficio incompetente, deve essere considerato atto idoneo a impedire la decadenza.

l'Iva), prevede che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

A differenza del mancato rispetto del termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, per il quale il giudice tributario non ha il potere di rilevare la tardività d'ufficio, se l'istanza di rimborso viene prodotta oltre il termine di legge la commissione tributaria ha il potere-dovere di dichiarare inammissibile il ricorso avverso il silenzio-rifuto

o il diniego espresso della restituzione del tributo versato in maniera eccedente il dovuto. In questo senso si è già espressa la Cassazione (sentenza 16232/2009), secondo cui la decadenza dall'esercizio di un potere costituisce una pretesa che non è disponibile neppure dall'Agenzia delle entrate.

Pertanto, la presentazione della domanda di restituzione nei termini è presupposto processuale per potere adire il giudice, che può dichiararne la tardività anche in appello e in assenza di apposita eccezione della parte interessata, vale a dire da parte degli enti impositori (Agenzia delle entrate,

amministrazioni comunali e via dicendo).

Le azioni civilistiche alternative. Il Tribunale civile di Bologna, terza sezione, con sentenza del 12 gennaio 2018, ha stabilito che qualora un'amministrazione si rifiuti di restituire un tributo versato dal contribuente, in seguito alla presentazione di un'istanza di rimborso tardiva, non pone in essere un comportamento illecito e non dà luogo a un ingiustificato arricchimento. In questi casi l'interessato non può proporre un'azione civilistica di risarcimento danni, di indebito oggettivo o di arricchimento

senza causa innanzi al giudice ordinario nel più ampio termine di prescrizione decennale. La competenza esclusiva a decidere spetta al giudice tributario, sempre che l'istanza di rimborso venga presentata nei termini di legge. Per il Tribunale, non può essere invocato dal contribuente un comportamento illecito dell'amministrazione comunale, ex articolo 2043 del codice civile, con richiesta di danni, o in alternativa un ingiustificato arricchimento, solo perché ha pagato l'Ici o altro tributo in misura maggiorata, rispetto a quella dovuta, ritenendo illegittimo il rifiuto di restituzione opposto dall'ente. Secondo il giudice civile i comportamenti attribuiti all'ente convenuto «costituiscono tutti legittimo esercizio del diritto/dovere della potestà autoritativa correttamente esercitata». Non sussiste in radice un comportamento illecito e «men che meno un atteggiamento antidoveroso della volontà».

In effetti, per richiedere il rimborso di un tributo versato e non dovuto, non è ammessa in via alternativa l'azione di indebito oggettivo esercitabile dal contribuente nel termine decennale previsto dal codice civile. Non esistono rimedi alternativi o concorrenti alla tutela giudiziale azionabile dal contribuente innanzi al giudice tributario, sempre che l'istanza di rimborso sia stata presentata entro il termine di decadenza. Ciò porta a escludere che, decorso il termine di legge, il contribuente possa esperire un'azione giudiziale davanti al giudice tributario o ordinario per recuperare il maggior tributo versato. L'intervento del giudice ordinario per ottenere il rimborso delle imposte non dovute è ammesso, in base a quanto deciso dalla Cassazione (sezioni unite, ordinanza 10725/2002), solo quando l'amministrazione ha già riconosciuto il relativo diritto, ma non ha provveduto a effettuare il rimborso.

—© Riproduzione riservata—

FISCO FLASH a cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

Inps

ONERI

Oneri di riscatto ai fini pensionistici (Messaggio Inps 3190 del 22/8/2018)

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Prestazioni occasionali per aziende agricole e settore turismo (Inps comunicato del 20/8/2018)

Fisco

CATASTO FABBRICATI

Aggiornamento catasto fabbricato-software Docfa 4 (Agenzia entrate comunicato del 22/8/2018)

CATASTO TERRENI

Aggiornamento catasto terreno-software Docte 2 (Agenzia entrate comunicato del 22/8/2018)

DESTINAZIONE BENI

È detraibile l'Iva per cambio di destinazione del bene (Corte di giustizia causa c-14/17 del 25/7/2018)

Cassazione

DEBITI

Omessio versamento debiti tributari causa di non punibilità (Cass. penale sent. sez. 3 n. 38810 del 2/3/2018)

VERSAMENTI DEI SOCI

Natura dei versamenti dei soci in base alla volontà negoziale (Cassazione sez. 3 n. 20978 del 23/8/2018)

INDENNIZZI IVA

Appaltante - indennizzi con Iva (Cassazione civile ord. sez. 3 n. 20884 del 22/8/2018).

Altre notizie

PHISHING

Nuovo tentativo di phishing con oggetto «Re: rimborso Rai - a8005w» (Agenzia delle entrate comunicato stampa del 21 agosto 2018)

ESENZIONI

Esenzione Imu e Tasi per le antenne tv (Commissione tributaria provinciale Ravenna 170/1/2018)



La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7